

La ricapitalizzazione delle PMI tra vantaggi fiscali e strumenti finanziari

di Mauro Sebastianelli (*) e Nicola Cardinali (**)

Il 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34/2020, meglio noto come Decreto Rilancio. Tale Decreto, strettamente connesso con i due precedenti (Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità), ha come obiettivo primario la ripartenza del sistema economico-produttivo che dal mese di marzo si stava lentamente, ma inesorabilmente, fermando a seguito delle norme emanate per il contenimento della diffusione del COVID-19. Il presente elaborato, incentrato sul "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni" (art. 26 del Decreto Rilancio), si pone l'obiettivo di analizzare, senza pretesa di esaustività, la struttura e la composizione di tale previsione per evidenziare i vantaggi, soprattutto fiscali, previsti.

Premessa

Lo scorso 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con contestuale entrata in vigore, il D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Tale manovra integra e supporta quanto già previsto nel D.L. n. 19 del 25 marzo (Decreto Cura Italia) e nel D.L. n. 23 dell'8 aprile (Decreto Liquidità).

Il primo Decreto, in ordine temporale, contiene un insieme di norme urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, mentre il secondo contiene misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Da ultimo, il Decreto Rilancio contiene un insieme di norme urgenti in materia di salute, di sostegno all'economia e al lavoro, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19.

Il D.L. n. 34/2020 prevede sia misure integrative e modificative di quanto già previsto nei precedenti decreti, sia misure emanate *ex novo* come quella oggetto del presente elaborato, che riguarda la patrimonializzazione delle imprese di medie dimensioni (art. 26 D.L. n. 34/2020). L'obiettivo del presente contributo è quello di analizzare i principali vantaggi, soprattutto fiscali, derivanti da una ricapitalizzazione

societaria, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, nonché le opportunità che tale norma concede in termini di strumenti finanziari.

Soggetti ammessi al beneficio

L'art. 26 del Decreto Rilancio, al comma 1, identifica nelle società di capitali (1) i destinatari di tale norma a patto che queste soddisfino le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R. relativi all'esercizio 2019 superiori a euro 5 milioni e inferiori a euro 50 milioni;
- b) riduzione dei ricavi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2019 come diretta conseguenza dell'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19;
- c) deliberazione di un aumento di capitale a pagamento, con contestuale integrale

Note:

(*) Dottore Commercialista in Ancona - Partner Studio Trapanese STP

(**) Dottore Commercialista in Ancona - Studio Trapanese STP
(1) S.r.l., S.r.l.s., S.p.A., S.a.p.a., Società Cooperative, Società Europee e Società Cooperative Europee.

versamento, nel periodo ricompreso tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, ai fini del rispetto dei punti 1 e 2 di cui sopra, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, non tenendo ovviamente conto dei ricavi conseguiti infragruppo.

Il comma 2 del medesimo articolo riporta ulteriori condizioni che le società devono rispettare al fine di poter fruire di ulteriori agevolazioni presenti nei commi successivi. Tali requisiti possono essere così riepilogati:

- alla data del 31 dicembre 2019 non dovevano rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà così come disciplinate dalla normativa comunitaria (2);
- devono trovarsi in situazione di regolarità contributiva;
- devono trovarsi in situazione di regolarità in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non devono rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non devono trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- non deve essere intervenuta nei confronti dei soci, del titolare effettivo e degli amministratori condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000.

I vantaggi fiscali della ricapitalizzazione

Nei successivi commi 4 e 8 vengono disciplinate due agevolazioni fiscali che sono diretta conseguenza degli aumenti di capitale sociale a pagamento. Al fine di fornire un quadro preciso di quanto contenuto nei commi di cui sopra, di seguito vengono analizzati singolarmente i due crediti d'imposta previsti dall'art. 26 del Decreto Rilancio.

Il credito d'imposta per il conferente

La prima agevolazione è quella disciplinata dal comma 4 il quale prevede, per i soggetti che

effettuano un conferimento (sia persone fisiche che giuridiche) in denaro in una o più società, un credito d'imposta pari al 20% del versamento effettuato, che non può eccedere euro 2.000.000. Si precisa che, ai fini della fruizione di tale credito è necessario sia che la società conferitaria (3) rispetti le condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo (4), sia che la stessa rilasci una certificazione che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile previsto dal comma 20 in euro 800.000 (5). Tale limite è quello di misure di aiuto massime che ciascuna società non può superare con la diretta conseguenza che i crediti d'imposta per il conferente e il beneficiario, cumulati con altre tipologie di aiuti dei quali la società ha beneficiato nell'attuale emergenza COVID-19, non possono eccedere la somma di euro 800.000.

Ai fini del mantenimento dell'agevolazione, le partecipazioni derivanti dal conferimento devono essere possedute almeno fino alla data del 31 dicembre 2023 e la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data comporta l'automatica decadenza dal beneficio, nonché la contestuale restituzione dell'ammontare detratto comprensivo di interessi legali. Il preciso riferimento al concetto di "riserve" lascia intendere che non vi sarà decadenza dal beneficio qualora oggetto della distribuzione siano gli utili di esercizio.

Tale agevolazione non spetta per quelle società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo, sono collegate con la stessa o sono da questa controllate. Questa restrizione fa sorgere più di una perplessità poiché, così come strutturata, la norma tende ad escludere una elevata platea di soggetti, infatti, mentre i soci persone fisiche, anche se controllanti, possono beneficiare del *bonus* in oggetto, dello stesso non possono fruire quelle persone

Note:

(2) Reg. UE 651/2014; Reg. UE 702/2014; Reg. UE 1388/2014.

(3) Si considera conferitaria anche la stabile organizzazione in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

(4) Corrispondenti ai punti da 1 a 3 del paragrafo "Soggetti ammessi al beneficio".

(5) Il limite per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura è di euro 120.000 mentre per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli è di euro 100.000.

Tavola 1 - Quantificazione dei crediti d'imposta

SOCIETÀ ALFA SRL		
A	Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2019	15.000.000
B	Patrimonio netto 2019	2.500.000
C	Aumento di capitale sociale eseguito ante 31.12.2020	900.000
D	Patrimonio netto 2020 ante perdita	3.400.000
E	Perdita d'esercizio contabile 2020	1.500.000
F	Patrimonio netto 2020 post perdita	1.900.000
G	Credito d'imposta per il socio (C x 20%)	180.000
H	Patrimonio ante perdita (D)	3.400.000
I	Limite del 10%	340.000
L	Perdita eccedente (E - I)	1.160.000
M	Credito d'imposta teorico (L x 50%)	580.000
N	Credito d'imposta effettivo per la società (C x 30%)	270.000

giuridiche che sono legate alla società *target* da rapporti partecipativi.

Per quanto concerne l'utilizzo del credito d'imposta, è previsto che questo possa essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino al suo completo utilizzo. Alternativamente, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del periodo di riferimento dell'investimento, può essere utilizzato in compensazione. Tale credito non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini IRES/IRPEF né ai fini IRAP.

Il credito d'imposta per il beneficiario

Mentre il credito d'imposta per il conferente risulta di facile individuazione e quantificazione, più difficoltoso risulta il calcolo del credito derivante dall'applicazione del comma 8 dell'art. 26 del D.L. n. 34/2020, il quale prevede un credito d'imposta per le società beneficiarie del conferimento in denaro che soddisfano le condizioni previste dal comma 2 (6). Tale agevolazione è riconosciuta, a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, nel limite del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto e comunque nel limite di euro 800.000 complessivi agevolabili, come

già evidenziato nel credito d'imposta per il conferente. Stante la complessità di quantificazione del credito d'imposta in oggetto, si ritiene opportuno offrire un'esemplificazione con lo scopo di agevolare la lettura e soprattutto di consentire una migliore comprensione della norma esaminata.

Come si evince dal prospetto riportato in Tavola 1, la quantificazione del credito d'imposta, tanto per il conferente che per il beneficiario, si basa su dati prettamente contabili, ma è opportuno sottolineare che le perdite fiscali riportabili che la società Alfa S.r.l. registrerà nel periodo d'imposta 2020 devono essere ridotte dell'importo dell'ammontare del credito d'imposta di cui la stessa beneficia. Ipotizzando una perdita fiscale pari a euro 1.800.000, l'importo di quelle riportabili negli esercizi successivi è pari ad euro 1.530.000 (differenza tra perdita fiscale totale e credito d'imposta maturato sulle perdite dell'esercizio 2020).

Nel comma 8 dell'art. 26, oltre alle modalità di quantificazione del credito, è espressamente previsto che la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza immediata dal beneficio con contestuale obbligo di

Nota:

(6) Corrispondenti ai punti da a) a f) del paragrafo "Soggetti ammessi al beneficio".

restituzione dell'importo di cui fino a quel momento la società ha beneficiato, congiuntamente agli interessi legali. Anche in questo caso, come già indicato per il credito d'imposta spettante al conferente, la disciplina fa esclusivamente riferimento al concetto di distribuzione di riserve, con la conseguenza che si ritiene che gli utili prodotti possano essere sempre oggetto di distribuzione ai soci senza comportare la decadenza dal beneficio fiscale. Infine, il comma 9 prevede che tale credito può essere utilizzato in compensazione (7) a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l'aumento di capitale è stato effettuato e precisa, inoltre, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP.

Gli strumenti finanziari

L'art. 26 del Decreto Rilancio, oltre a sostenere la ricapitalizzazione delle medie imprese italiane attraverso i due crediti d'imposta suddetti, si pone l'obiettivo di rilanciare il sistema economico-produttivo attraverso l'istituzione di un Fondo denominato "Fondo patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 strumenti finanziari (8) emessi dalle società beneficiarie dell'aumento di capitale. Queste ultime, per poter accedere all'ulteriore forma di sostegno devono possedere, come già visto per i crediti d'imposta, alcune caratteristiche oggettive, così riassumibili:

- 1) ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R. relativi all'esercizio 2019 compresi tra euro 10 milioni ed euro 50 milioni;
- 2) rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 26 del Decreto Rilancio (9);
- 3) numero di occupati inferiore a 250 unità;
- 4) delibera di aumento di capitale sociale, con contestuale integrale versamento, di almeno euro 250.000.

Le società che rispettano i suddetti parametri possono procedere, entro la fine del 2020, all'emissione di strumenti partecipativi il cui importo massimo, a norma del comma 12, è pari al minore importo tra il triplo del valore dell'aumento di capitale effettuato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'esercizio 2019. Nel caso in cui la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o aiuti sotto forma di

tassi di interesse agevolati, la somma di tutti gli aiuti (compresi quelli derivanti dagli strumenti finanziari) non potrà essere superiore al maggiore tra:

- il 25% dell'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del 2019;
- il doppio dei costi del personale che la società ha sostenuto nel 2019 come risultanti dal bilancio o, se non ancora approvato, da dati certificati;
- il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi, come risultante da certificazione rilasciata dal legale rappresentante.

Per quanto concerne il rimborso degli strumenti finanziari, questo avverrà decorsi sei anni dalla sottoscrizione, anche se non è esclusa la possibilità di procedere ad un rimborso anticipato, ma non prima che siano decorsi tre anni dalla loro sottoscrizione. Gli interessi maturano con cadenza annuale e saranno corrisposti in un'unica soluzione alla data di rimborso.

L'emissione di strumenti finanziari comporta che la società emittente si impegni a:

- non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza fino al completo rimborso degli strumenti finanziari, distribuzione di riserve (10) e acquisto di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
- destinare il finanziamento a sostenere i costi del personale, piuttosto che gli investimenti o il capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati nel territorio italiano;
- fornire al gestore del Fondo (11) un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le

Note:

(7) Alla compensazione non si applicano i limiti di euro 250.000 come previsto dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e di euro 1.000.000 (importo modificato dall'art. 147 del Decreto Rilancio per il solo 2020) come previsto dall'art. 34 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2020.

(8) Obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione.

(9) Corrispondenti ai punti da a) a f) del paragrafo "Soggetti ammessi al beneficio".

(10) Anche in questo caso, come già visto nei due crediti d'imposta oggetto di analisi nei precedenti paragrafi, la distribuzione di utili sembrerebbe essere ammessa, non rappresentando così una causa di esclusione alla sottoscrizione degli strumenti finanziari.

(11) La gestione del Fondo è stata assegnata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) o a società da questa interamente controllata.

modalità da questo indicate, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Per capire quali saranno le caratteristiche, le condizioni e le modalità di finanziamento degli strumenti finanziari si resta in attesa del Decreto che verrà emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.

Conclusioni e criticità

La misura introdotta dal governo con la disposizione oggetto del presente elaborato va accolta con favore, quanto meno nelle intenzioni, considerato che agevola fiscalmente la capitalizzazione delle medie imprese italiane, storicamente sottocapitalizzate, al fine di dotarle di quel patrimonio necessario ad affrontare la crisi che seguirà la pandemia. Inoltre, la dotazione finanziaria della misura, pari a euro 2 miliardi per il 2021, appare un importo sicuramente importante, da sfruttare per tutte le società di capitali che intendano rafforzare la propria struttura patrimoniale e superare indenni la tempesta *post* COVID-19.

Tuttavia, occorre evidenziare come, *in primis*, l'entrata in vigore dell'art. 26 è subordinata al superamento del vaglio comunitario in materia di aiuti di Stato: in altre parole, al momento, la misura agevolativa deve ritenersi in una fase di *stand by*, atteso che il comma 3 prevede che l'efficacia delle misure previste dal presente articolo sia subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Inoltre, il momento storico in cui si colloca il Decreto, caratterizzato da una crisi, auspicabilmente temporanea, di liquidità, avrebbe consigliato di introdurre dei correttivi, che si spera possano essere previsti nel Decreto attuativo da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.; primo fra tutti, la possibilità di fruire dei crediti di imposta non solo per gli aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati entro il 31 dicembre 2020, bensì anche per gli aumenti consistenti in rinunce ai finanziamenti soci, atteso che, da un punto di vista patrimoniale il risultato sarebbe il medesimo, convertire capitale di debito in capitale di rischio.

Oltre a ciò, sarebbe stata auspicabile una previsione agevolativa in linea con l'art. 2439 c.c., che prevede che i "sottoscrittori delle azioni di

nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte"; in altre parole, la possibilità di versare solo il 25% alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, concedendo poi un termine più ampio (almeno fino al 31 dicembre 2021) per versare il restante 75% di aumento sottoscritto, modulando di conseguenza i relativi benefici fiscali.

Peraltro, tenuto conto che il fine ultimo dell'agevolazione *de qua* dovrebbe essere quello di salvaguardare, attraverso la capitalizzazione, il patrimonio industriale italiano e con esso i posti di lavoro, appare poco coerente la previsione che i soci che hanno apportato capitale di rischio, non possano cedere le proprie partecipazioni nei successivi tre anni; d'altra parte, se la società è rimasta attiva grazie all'apporto (agevolato) e ha creato valore aggiunto, generando l'appetito di investitori, è inspiegabile perché la cessione delle relative partecipazioni, non possa avvenire se non dal 1° gennaio 2024. Da ultimo, una domanda sorge spontanea, perché l'art. 122 del Decreto Rilancio non è applicabile ai due crediti d'imposta qui esaminati? La citata norma, rubricata "Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19" concede ai soggetti beneficiari di specifici crediti d'imposta (12) la possibilità, dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 31 dicembre 2021, di optare per la cessione del credito, anche parziale, in luogo del suo utilizzo diretto. Alla luce di ciò, stante il fatto che i crediti derivanti dalla ricapitalizzazione delle medie imprese sono riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare il COVID-19, non si comprende la causa della loro esclusione. In un periodo

Nota:

(12) I crediti d'imposta che possono essere ceduti a terzi soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, sono:

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio;

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del Decreto Rilancio;

d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del Decreto Rilancio.

come quello attuale, dove il problema liquidità è mal comune per la maggior parte delle imprese italiane, la richiesta di integrale versamento del capitale sottoscritto avrebbe potuta essere bilanciata, almeno in parte, dalla

possibilità di “monetizzare” nel breve tempo il credito d'imposta.

Si auspica che, o nel Decreto attuativo di cui sopra oppure nella legge di conversione, si possano apportare i correttivi proposti.

LIBRI

BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA

A cura di Luca Miele, Alessandro Sura, Francesco Bontempo, Tommaso Fabi

V Edizione, Ipsoa Editore, 2020, pagg. 2200, € 155,00



L'opera analizza dagli aspetti civilistici relativi alla **redazione dei bilanci**, a quelli relativi alla **determinazione del reddito d'impresa** fino alla **liquidazione delle imposte** sui redditi.

Nella parte sul bilancio, oltre all'analisi delle norme che ne regolano la redazione, sono trattati i **postulati del bilancio**, i **criteri di valutazione** delle poste, il **bilancio consolidato**, le **operazioni straordinarie**, i **patrimoni destinati**, il **bilancio di liquidazione**, il **bilancio in forma abbreviata**, i **profili giuridici** relativi alla tenuta della contabilità, il bilancio e il **falso in bilancio**.

Nella parte fiscale sono analizzate la struttura generale delle **imposte sul reddito di impresa**, i **componenti negativi e positivi di reddito** e le regole attinenti all'imputazione temporale degli stessi. Sono particolarmente approfonditi i temi riguardanti: il credito per imposte estere,

i costi cd. “black list”, trasferimenti di residenza da e per l'estero, stabili organizzazioni, reddito in Italia e redditi all'estero, transfer pricing, associazione in partecipazione, esterovestizione, affitto di azienda.

Per ogni tema trattato, gli Autori hanno inserito numerosi **casi** controversi.

Il testo è aggiornato con le più recenti novità legislative e di prassi.

Particolare attenzione è prestata alla copiosa produzione di prassi – risoluzioni, risposte e principi diritto – da parte dell'Agenzia delle Entrate e alle novità contenute nella **Legge di Bilancio 2020**.

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
tel. 02.8247794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**
www.shop.wki.it/agenzie
- **www.shopwki.it**